

XVI legislatura

A.S. 735:

"Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini"

Emendamenti 4.0.500 e 4.0.501

Luglio 2008
n. 9



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Emendamento 4.0.500 (Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse) ... 1</i>	
Comma 1 (Consulenza in materia di investimenti).....	1
Comma 2 (Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato).....	2
Comma 3 (Istituzione delle nuove province).....	7
Comma 4 (Comunità montane).....	7
Comma 5 (Termovalorizzatori)	8
Comma 7 (Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali).....	9
Comma 8 (Arbitrati).....	10
Comma 9 (Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua)	11
Comma 10 (Riordino dei consorzi di bonifica)	12
Comma 11 (Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.)	13
Comma 12 (Reclutamento dei docenti universitari)	13
Comma 13 (Assunzione di ricercatori)	15
Comma 14 (Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca)	17
<i>Emendamento 4.0.501 (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e Cassa integrazione guadagni straordinaria)</i>	<i>20</i>
Commi 1-5	20
Commi 6 e 8	24

PREMESSA

Gli emendamenti in esame corrispondono ai testi dei decreti-legge n. 113 e n. 114 del 2008.

Tali provvedimenti risultano corredati di relazione tecnica, sia pure non redatte secondo il modello "standard" di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005.

Le rubriche riportano il contenuto degli articoli dei citati decreti-legge n. 113 e n. 114 del 2008.

Emendamento 4.0.500

(Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse)

Comma 1

(Consulenza in materia di investimenti)

Il comma 1 differisce al 31 dicembre 2008 il termine di cui all'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, laddove è stabilito che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, recante il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, è riconosciuta la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestino la

consulenza anche in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), dello stesso decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, considerato il tenore meramente ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Comma 2

(Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato)

Il comma prevede che il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogato al 31 maggio 2008, dall'articolo 3, comma 86, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), è ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.

La RT riferisce che la disposizione si limita al differimento al 31 dicembre 2008 del termine per il completamento delle procedure di assunzione del personale di magistratura amministrativa e contabile e degli avvocati e procuratori dello Stato, autorizzata dal comma 518 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione richiamata, precisa infine la RT, è attuata sempre nei limiti delle risorse finanziarie previste dallo stesso comma.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre segnalare che il dispositivo richiamato dalla norma - relativo alla legge finanziaria 2007 - provvede ad autorizzare, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (blocco triennale del *turn over*)¹, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro un limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008.

In proposito, dal punto di vista metodologico si sottolinea che l'autorizzazione di spesa è riferita al 2007, articolandosi in un limite massimo "composto" da un tetto di spesa per il 2007 e uno a decorrere dal 2008.

Ciò nonostante, dal momento che trattasi di norma di proroga che ha valenza infrannuale, spostando al 31 dicembre del corrente anno un termine che l'articolo 3, comma 86, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva già provveduto a prorogare al 31 maggio 2008, nulla da osservare.

¹ Ivi era stabilito che, per gli anni 2005, 2006 e 2007, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, era fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applicava anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai D.P.C.M. 27 luglio 2004.

Il comma stabilisce poi che il termine per il completamento delle procedure in corso, occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sia differito al 31 dicembre 2009. A tale fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

La RT riferisce che la disposizione rende possibile per gli anni 2008 e 2009 il reclutamento di personale di magistratura ordinaria, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, avvalendosi delle risorse del fondo per le assunzioni in deroga di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni.

In proposito, prosegue la RT, con i predetti importi, considerato un onere unitario annuo di 84.500 euro lordi, potrà essere effettuato il reclutamento a regime di circa n. 350 vincitori di concorso.

Inoltre, conclude la RT, il predetto fondo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, presenta le necessarie disponibilità tenuto conto che non è stato ancora emanato il decreto del Presidente della Repubblica per

l'utilizzo dello stesso. Quanto sopra, assicura la RT, anche tenendo conto delle disposizioni relative all'utilizzo del predetto fondo di cui all'articolo 2, commi 63 e 368, e 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, nel complesso, comportano una spesa di circa 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Al riguardo, in premessa, va considerato che l'effetto finanziario del dispositivo indicato al primo periodo, benché collegato all'apposito stanziamento ivi indicato al secondo periodo (avente copertura sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527 della legge finanziaria 2006), è quello di consentire l'impegnabilità di tutti gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per il 2008, e sino a tutto il 2009, relativamente all'assunzione di magistrati e avvocati dello Stato sia pure in relazione alle sole procedure "in corso".

Orbene, sotto il profilo contabile, richiamandosi ad osservazioni già formulate in passato², va considerato che l'effetto finanziario che ne scaturisce potrebbe comportare una deroga al termine previsto dalla legislazione contabile vigente, in cui si prevede che, per gli stanziamenti di competenza di parte corrente, qualora questi non siano formalmente impegnati entro la fine dell'anno, si determini la formazione di "economie" di spesa.

Il primo periodo del dispositivo, nel suo effetto sul prolungamento della impegnabilità delle risorse di parte corrente già

² SENATO DELLA REPUBBLICA, XIV Legislatura, Nota di lettura 177, pagina 26.

previste a legislazione vigente per l'assunzione di magistrati, consentendone l'utilizzo oltre l'anno di assegnazione, rende pertanto necessari chiarimenti in merito alla effettiva portata della norma in merito alla nozione ivi riferita di procedure di reclutamento "in corso".

In particolare, occorrerebbe distinguere chiaramente tra le procedure concorsuali già autorizzate ed effettivamente "in corso" di svolgimento, per cui i relativi fondi risulterebbero, a fine anno, già corredati di formale "impegno" contabile e le assunzioni invece solo "programmate", ma contraddistinte da un *iter* procedurale ancora da iniziare *in toto*, che invece, dovrà trovare copertura solo nei limiti delle "nuove" assegnazioni ivi previste al secondo periodo³.

In tal senso, sembra porsi pertanto sia un problema di competenza finanziaria sia di fabbisogno in relazione alla tempistica descritta.

Infine, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse ivi indicate a copertura, che la norma riferisce da trarsi a valere delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 527 (*fondo assunzioni per indifferibili ragioni di servizio*) della legge finanziaria 2007⁴.

³ Difatti, con riferimento alle seconde, è appena il caso di segnalare che, dal momento che l'articolo 20, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 stabilisce, esplicitamente, che formino impegni di spesa sugli stanziamenti di "competenza" - rendendo le assegnazioni riportabili a nuovo anno, a titolo di "residui", e ivi mantenuti sino al secondo esercizio successivo a quello di iscrizione del relativo stanziamento ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del R.D. 28 novembre 1923, n. 2440 -, le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni "giuridicamente perfezionate". Pertanto, in assenza di un formale atto d'impegno di parte delle risorse correnti, dette risorse dovrebbero dunque costituire "economie" di bilancio per l'anno 2008, considerato che l'articolo 20, comma 14, della legge 5 agosto 1978, n. 468 proibisce espressamente l'assunzione di impegni a carico di un esercizio già scaduto.

⁴ Laddove si stabilisce che, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro era autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia, facendo ricorso ad un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Comma 3
(Istituzione delle nuove province)

La disposizione differisce al 30 giugno 2009 il termine per l'adozione del DPCM concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che la norma proroga di fatto l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalle singole leggi istitutive delle province citate per l'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali ed assegnate alle contabilità speciali fino al 31 dicembre 2009. Tale circostanza potrebbe pertanto impedire quindi la formazione di economie su tali risorse.

Comma 4
(Comunità montane)

La norma differisce al 30 settembre 2008 il termine entro il quale le Regioni provvedono con proprie leggi al riordino della disciplina delle comunità montane. Di conseguenza, è differito dal 30 luglio 2008 al 30 ottobre 2008 il termine per l'accertamento, tramite DPCM, dell'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa connesse a tale riordino.

La RT non considera la norma, mentre la relazione illustrativa afferma che gli obiettivi di riduzione della spesa contenuti nella legge finanziaria 2008 rimangono invariati poiché lo spostamento dei termini si realizza nello stesso esercizio finanziario.

Al riguardo, anche se la proroga dei termini avviene nell'ambito del medesimo esercizio finanziario, si evidenzia che il differimento all'ultimo trimestre dell'anno comporta altresì un differimento della verifica dell'idoneità della norma prorogata a conseguire i risparmi preventivati in sede di legge finanziaria e rende più difficoltoso l'approntamento di eventuali misure finalizzate alla realizzazione dei risparmi medesimi.

Comma 5 (Termovalorizzatori)

La norma stabilisce che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge n. 296 del 2006 debba concludersi inderogabilmente non entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 ma entro il 31 dicembre 2008. Inoltre, si specifica che la suddetta procedura di riconoscimento venga attivata prioritariamente per gli impianti in costruzione con riferimento alla parte organica dei rifiuti.

La RT non considera la norma. La relazione illustrativa evidenzia che la mancata conclusione del procedimento nei termini stabiliti dalla legge finanziaria per il 2008 ha generato un contenzioso nei confronti dell'Amministrazione da parte dei produttori nei cui confronti erano già stati assunti obblighi contrattuali.

Al riguardo, al fine di escludere l'insorgenza di oneri aggiuntivi, andrebbe chiarito se i contenziosi in atto sono imputabili unicamente alla mancata conclusione del procedimento oggetto di proroga, assicurando altresì l'idoneità della proroga a risolvere i medesimi contenziosi.

Comma 7

(Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali)

La norma proroga dal 30 giugno 2008 al 28 febbraio 2009 il termine per la predisposizione, con decreto ministeriale, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. La norma prorogata esplicita che la raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale.

La RT non considera la norma. La relazione illustrativa motiva l'esigenza della proroga per consentire la predisposizione degli adempimenti propedeutici, quali la definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture deputate allo

svolgimento delle attività previste, nonché per la predisposizione e per l'organizzazione del sistema ispettivo.

Al riguardo, pur in presenza, nella norma prorogata, della previsione di assenza di oneri per il Servizio sanitario nazionale, peraltro limitata all'attività di raccolta, andrebbe chiarito con quali risorse si intenda porre in essere la struttura organizzativa per il funzionamento della rete e del sistema ispettivo.

Comma 8 (Arbitrati)

Il comma prevede che i termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativamente alla devoluzione delle competenze arbitrali in materia di lavori pubblici alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso i principali tribunali e le corti d'appello, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione.

La RT non esamina la norma. La relazione illustrativa, di converso, riferisce invece che il differimento dei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si rende necessario nell'attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni

legislative che dovranno dare attuazione alla devoluzione di competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 15, in ragione del fatto che detta normativa di attuazione non è ancora stata predisposta.

Al riguardo, per i profili di copertura, richiamandosi alle considerazioni già formulate di recente in relazione all'articolo 15 del decreto legge n. 248 del 2007⁵, in cui si disponeva il differimento al 1 luglio 2008 del termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni - introdotte dalla legge finanziaria 2008 - aventi il fine di limitare il ricorso ad arbitrati da parte delle pubbliche amministrazioni, rilevando che la proroga in esame concerne una norma che è priva di effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica e tenendo conto dei chiarimenti forniti a suo tempo nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati⁶, non vi sono osservazioni.

Comma 9

(Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua)

Il comma differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine finale per la proroga da parte del Commissario straordinario

⁵ XV Legislatura, Nota di lettura n. 68, 2007, pagina 38-39.

⁶ In proposito, ai rilievi ivi formulati circa la suscettibilità della norma di determinare una riduzione delle rassegnazioni disposte in favore del Ministero della giustizia in conseguenza dei minori risparmi conseguibili nel 2008, la Nota del governo escludeva qualsiasi effetto. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota Prot. 4806 del 14 gennaio 2007, pagina 4.

dell'ente irriguo di Puglia, Lucania ed Irpinia dei contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua, nei limiti delle risorse disponibili dell'ente.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, pur essendo l'onere comunque contenuto nei limiti delle risorse disponibili dell'ente, andrebbe chiarito quale sarebbe stata la destinazione delle risorse rimaste inutilizzate alla data del 30 giugno 2008, onde valutare se la norma in esame impatti sui saldi.

Comma 10

(Riordino dei consorzi di bonifica)

La norma proroga dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale le Regioni possono procedere al riordino de consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto n. 215 del 1933.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 11

(Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a.)

La norma differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da rilevare, atteso che al piano di riordino e dismissione *de quo* non erano stati originariamente ascritti effetti finanziari di sorta (v. allegato 7 della legge finanziaria per il 2007, comma 461).

Comma 12

(Reclutamento dei docenti universitari)

Il comma stabilisce che all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, laddove è stabilito che nell'attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2009, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e

del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 in materia di reclutamento di docenti e ricercatori; per cui, prosegue la norma, gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di valutazione comparativa. Ciò detto, fermo restando la validità delle disposizioni in materia di limitazione del *turn over* di cui all'articolo 66 del decreto legge n. 112/2008 all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il comma prevede poi che alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, laddove è stabilito che, in attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

La RT non esamina il dispositivo⁷.

⁷ La relazione illustrativa riferisce che la proroga si rende necessaria in quanto la fine anticipata della XV legislatura e la crisi di Governo hanno determinato un considerevole ritardo nella definizione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie, destinate anche all'assunzione del personale docente, da parte del Ministero dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, commi 428 e 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché nella definizione dei relativi piani proposti dagli Atenei. Infatti, al piano programmatico previsto dal citato comma 429, cui è subordinata l'assegnazione delle risorse finanziarie alle università, è stato adottato dai competenti Ministeri soltanto in data 30 aprile 2008 ed è ancora all'esame della Corte dei conti per la registrazione. Lo slittamento del termine entro cui potranno essere avviate le procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti non comporterà comunque alcuna deroga alla suddetta pianificazione; anzi gli Atenei dovranno procedere nel rispetto della stessa. Per completezza si ricorda che in base all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le spese per i trattamenti economici di tutto il personale docente degli Atenei grava sui singoli bilanci delle università, che programmano autonomamente i fabbisogni di personale con il solo vincolo di non superare in sede di

Al riguardo, richiamando considerazioni formulate anche di recente in occasione dell'ultima proroga⁸, non essendovi osservazioni per i profili di stretta copertura dal momento che il differimento del termine non modifica i limiti previsti per le assunzioni alle assunzioni nel comparto università, indicati dalla normativa vigente, nulla da osservare.

Comma 13 **(Assunzione di ricercatori)**

Il comma stabilisce che, per l'anno 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (assunzioni a t.d. dei ricercatori precari), e che, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, *le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge*, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, siano utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le

assunzione il 90 per cento del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Sui bilanci dei singoli Atenei gravano anche le rivalutazioni dei tratta trattamenti economici del personale docente e ricercatore, nonchè gli incrementi stipendiali per progressione di classe e aumenti biennali. In ogni caso i predetti adeguamenti e incrementi stipendiali gravano, ai sensi dell'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria per il 2008, sul citato FFO di 550 milioni di euro. Resta inteso che le assunzioni potranno essere effettuate solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, come è reso manifesto dal richiamo alla disposizione di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale è stato previsto il blocco del *turn over*.

⁸ XV Legislatura, Nota di Lettura n. 68 del 2007, pagina 33-34.

modalità previste dal CCNL di comparto, e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

Il comma provvede poi ad abrogare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, in cui si stabiliva la devoluzione delle risorse di cui al comma 1, qualora non utilizzate nel 2007, rispettivamente, per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 14

(Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca)

Il comma stabilisce che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi 138-141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il comma prevede poi che per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, già iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La RT riferisce che l'articolo 14 prevede la proroga del CNVSU e del CIVR fino alla data di effettiva operatività dell'ANVUR. A tale scopo, prosegue la RT, sono destinate le risorse finanziarie già previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, che ammontano, per l'anno 2008, a 3.305.768 euro al netto degli accantonamenti operati ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006. Di tali risorse, 2.500.000 euro sono stati destinati all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64 (regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR) e potranno temporaneamente essere utilizzati per assicurare la continuità del funzionamento del CNVSU e del CIVR; mentre il rimanente importo di euro 805.768, potrà essere destinato all'emanazione di un secondo regolamento di organizzazione interna, previsto dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva preliminarmente che ai sensi dell'articolo 2, commi 138-142 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, con la legge 24 novembre 2006, n. 286, in corrispondenza alla attivazione ivi prevista dell'Agenzia per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) è già prevista la contestuale soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

In linea di massima, tenuto conto che proprio l'articolo 2, comma 142, del richiamato decreto legge, già stabilisce che, dei 5 milioni di euro annui da stanziare annualmente quale dotazione per la nuova Agenzia di valutazione (ANVUR) non ancora costituita, buona parte proviene proprio dai fondi previsti a legislazione vigente per il

funzionamento del Comitato di valutazione del sistema universitario (CNVSU), ne segue che tale dotazione, in misura integrale, si presenta più che sufficiente alla copertura della proroga del funzionamento del Comitato, sino alla costituzione dell'Agenzia.

Emendamento 4.0.501

(Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e Cassa integrazione guadagni straordinaria)

Commi 1-5

Il comma 1 concede ad ogni impresa operante nel settore della pesca l'arresto temporaneo delle attività per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una durata di 30 giorni nell'arco temporale di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 dispone che per il fermo di cui sopra il MIPAF conceda alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP e che deve essere rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca (FEP).

Inoltre viene autorizzata l'erogazione di una indennità giornaliera per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

La compensazione e l'indennità giornaliera, conseguenti al fermo, sono attuate fino alla concorrenza della somma di 35 mln di euro. Al relativo onere si provvede, per 25 mln di euro, con le specifiche risorse dell'Asse prioritario 1 (misure per l'adeguamento della flotta peschereccia comunitaria) e, per i restanti 10 mln di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito

peschereccio, istituito presso il MIPAF, di cui al decreto legislativo n. 154 del 2004, che non vengono trasferite per le finalità di cui all'articolo 2, comma 121, della legge finanziaria 2008, costituite dalla concessione di garanzia pubblica per l'accesso al mercato dei capitali.

La RT, dopo aver asserito la compatibilità delle misure con la normativa comunitaria, ricorda che le risorse di cui all'Asse prioritario 1 sono disponibili a seguito del già avvenuto trasferimento dalla UE di un anticipo pari al 7% dell'intera dotazione dell'Italia per l'applicazione del FEP nel periodo 2007-2013⁹, mentre quelle afferenti al "Fondo centrale per il credito peschereccio" presso la Tesoreria (12,4 mln di euro) non sono state ancora trasferite all'ISMEA per la fornitura di garanzie per l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese operanti nell'agricoltura, pesca o zootecnia, per cui se ne dispone ora un parziale utilizzo per le finalità in esame.

La RT fa poi presente che le imbarcazioni coinvolte (pesca a strascico o volante) sono attualmente 3.096. Per 30 giorni la RT stima un fabbisogno quasi equivalente per proprietari ed imbarcati, per un totale di 35 mln di euro.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe assicurato che le risorse da trasferire all'ISMEA ed utilizzate in questa sede, afferenti al fondo fuori bilancio per il credito peschereccio, possano essere ridotte senza pregiudizio di impegni finanziari già esistenti. Andrebbe inoltre chiarito se le medesime risorse non siano di conto capitale, nel qual caso potrebbe verificarsi una dequalificazione della spesa e si

⁹ Si tratterebbe di circa 30 mln di euro su un totale di 424,3 mln.

potrebbero porre problemi in rapporto alla consueta più accelerata tempistica nella erogazione di spese correnti rispetto a spese di conto capitale, con conseguenti riflessi negativi almeno sul fabbisogno.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione, premesso che la norma è configurata in termini di tetto di spesa, si rileva tuttavia che tanto la compensazione alle imprese - che è rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo per l'Italia - quanto l'indennità giornaliera per gli imbarcati - che mira a garantire a ciascun membro dell'equipaggio il minimo contrattuale e i relativi oneri previdenziali e assistenziali - sembrano destinate ad essere quantificate secondo criteri minimi e quindi non totalmente modulabili. Inoltre, l'*an* della compensazione e dell'indennità giornaliera non sembrano limitabili sulla base di vincoli di natura finanziaria, alla luce del tenore letterale del comma 1, che attribuisce un diritto soggettivo ad arrestare per un mese l'attività da parte delle imprese indicate.

Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di inserire una apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari e di fornire ulteriori elementi di valutazione circa la congruità della spesa prevista, esplicitando i dati e la procedura di calcolo adottati per quantificare l'onere.

Comunque, sulla base del numero di imbarcazioni indicato (in calo del 40% rispetto alla flotta esistente fino a circa dieci anni fa) ed atteso che nell'ultimo decennio il numero medio di soggetti imbarcati non è aumentato, si rileva che l'onere quantificato dalla RT appare coerente - alla luce dei parametri temporali previsti - con quello recato dagli ultimi provvedimenti di fermo per i quali sono stati forniti analiticamente i dati per la verifica della quantificazione.

Il comma 3 prevede l'attivazione da parte del MIPAF entro il 15 luglio 2008 del procedimento di ristrutturazione della flotta, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 per le misure di arresto definitivo.

La RT asserisce che nel quadro del regolamento FEP e del Programma operativo associato si prevede l'arresto definitivo per incentivare la demolizione del 18% dell'attuale flotta, al fine di fronteggiare annosi problemi quali la vetustà della flotta peschereccia, l'età avanzata degli addetti al settore, le crescenti difficoltà economiche. La RT conclude assicurando che tutte le risorse sono già stanziare nell'ambito del Programma operativo per l'applicazione del FEP in Italia e che non ci sono oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbe escluso che l'attivazione delle risorse del FEP non implichi anche l'automatica attivazione di risorse pubbliche, per esempio a livello regionale. Pertanto sarebbe auspicabile che l'assicurazione circa l'assenza di oneri aggiuntivi sia estesa dal bilancio dello Stato all'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, alla luce dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 e dell'ammontare delle risorse finora trasferite all'Italia nell'ambito del FEP, si evidenzia che risulterebbero allo stato ancora utilizzabili per la finalità in esame non più di 5 mln di euro.

I commi 4 e 5 demandano ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione del fermo temporaneo e di quello definitivo, dell'entità del premio, delle relative erogazioni e delle altre misure previste.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che l'entità dei benefici unitari da accordare alle imprese di pesca sia determinata tenendo presente i vincoli finanziari impliciti nel tetto di spesa di cui al comma 2 e nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del FEP per quanto riguarda le misure di cui al comma 3.

Commi 6 e 8

Il comma 6 autorizza la spesa di 10 mln di euro per il 2008 per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga nel settore della pesca, mentre il comma 2 differisce per tale comparto i termini previsti per la stipula degli accordi e delle intese propedeutici alla concessione dei benefici.

Il comma 8 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 1 mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

La RT illustra la norma e le motivazioni alla base della sua approvazione, nulla aggiungendo per i profili di competenza.

Al riguardo, nulla da osservare, per i profili di attenzione.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>